NUOVE CONCESSIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE

Art. 1

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico (2)

Versione in vigore dal 9 gennaio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee
Estremi	Legge 24 novembre 1941, n. 1319
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1941

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 10 dicembre 1942, n. 1552 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Sono prorogate, fino al 31 dicembre 1944-XXIII e alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, le concessioni di temporanea importazione, gia' accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti: a) strisce di pellicola sensibilizzata e relative strisce di carta rosso-nera per essere confezionate in bobine per fotografia (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1319); b) custodie di lamiera di ferro: per essere riesportate con le bobine ottenute dalle strisce di pellicola e di carta rosso-nera temporaneamente importate (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1319);"

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-concessioni-in-materia-di-importazioni-ed-esportazioni-1319-1941/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it